

COMUNE DI MADIGNANO

Provincia di Cremona

Via Libertà n° 22, Tel. 0373/65139 - Fax. 0373/65632

tecnico@comune.madignano.cr.it

CAPITOLATO D'ONERI

AFFIDAMENTO IN GESTIONE, MANUTENZIONE E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E DELLE PERTINENZE ANNESSE AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE NONCHE' DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CENTRO RICREATIVO SITI IN VIA DANTE ALIGHIERI N. 34 PER IL QUINQUENNIO 2022 – 2026

ART. 1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L'affidamento ha per oggetto l'affidamento in gestione, manutenzione e custodia degli impianti sportivi comunali e delle pertinenze annesse al Centro Sportivo Comunale nonché della gestione e manutenzione del Centro Ricreativo siti in Via Dante Alighieri n. 34 per il quinquennio 2022-2026 e precisamente:

- **LOTTO 1 – IMPIANTI SPORTIVI**
 - due campi da calcio con un campo d'allenamento; un campo coperto da tennis; un campo da calcetto e pallavolo/basket; due campi coperti da bocce; un fabbricato ad uso spogliatoi tennis; un fabbricato ad uso spogliatoi calcio; una struttura polifunzionale coperta (palestra) con annesso fabbricato ad uso spogliatoi; una sala ad uso sedi società sportive; locali di servizio e pertinenze varie annesse;
- **LOTTO 2 – CENTRO RICREATIVO**
 - centro “circolo ricreativo” sito presso il centro sportivo comunale;

ART. 2 BASE D’ASTA

L'importo a base di gara è stabilito in euro 8.400,00/anno.

È prevista la revisione dei prezzi secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati riferito al mese di giugno di ogni anno.

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI

I soggetti ammessi a partecipare alla procedura di selezione:

- a) tutti i soggetti interessati, gruppi, società ed associazioni, singole o associate, sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali;
- b) raggruppamenti dei soggetti di cui sopra, i quali devono presentare domanda congiuntamente individuando un referente unico nei rapporti con l'Amministrazione comunale. In caso di aggiudicazione del servizio, questi provvedono a conferire mandato speciale con rappresentanza ad uno dei componenti, in qualità di capogruppo.

Tutti i soggetti ammessi a partecipare, devono soddisfare i seguenti requisiti:

- requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e relativa assenza delle cause di esclusione per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- non aver subito procedure di decadenza o revoca di concessioni di gestione di impianti sportivi comunali anche da parte di altri Comuni per fatti addebitabili al gestore;
- aver sede operativa/filiale funzionante nel territorio del comune di Madignano, ovvero nei comuni confinanti oppure di impegnarsi a costituirli nel Comune di Madignano, in caso di aggiudicazione della gara, alla data di stipulazione della Convenzione relativa alla gestione degli impianti sportivi comunali;
- un adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- possedere le risorse umane e tecniche per gestire entrambi i servizi in oggetto.
- (nel caso di associazione o raggruppamento temporaneo già costituito) Ciascuno dei soggetti raggruppati o associati, appartenenti alle categorie di soggetti ammissibili alla gara, deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale nonché non incorrere nelle clausole di esclusione.

COMUNE DI MADIGNANO

Provincia di Cremona

Via Libertà n° 22, Tel. 0373/65139 - Fax. 0373/65632

tecnico@comune.madignano.cr.it

- (nel caso di associazione o raggruppamento temporaneo già costituito) È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o associazione temporanea, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o associazione di concorrenti.

L'affidamento in gestione ha natura di rapporto concessorio e la gestione dell'impianto non ha caratteristiche imprenditoriali. L'affidamento in gestione comporta che i soggetti individuati introitino le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale per l'uso di tali strutture, facendosi carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi nonché gli introiti derivanti dall'utilizzo da parte di terzi, da sponsorizzazioni, dalla gestione di spazi pubblicitari e di servizi di supporto.

ART. 4 CONDIZIONI DI GESTIONE E OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

A titolo meramente informativo e non esaustivo, di seguito sono riportate le condizioni di gestione per l'affidamento:

- durata affidamento: Quinquennale eventualmente prorogabile per analogo periodo;
- garantire la concreta possibilità di utilizzo da parte di tutti i cittadini, in un'ottica di promozione dell'associazionismo sportivo dilettantistico e di sviluppo dell'attività sportiva nel territorio comunale;
- per il Lotto 1 è fatto divieto di utilizzo delle strutture per attività diverse da quelle sportive, se non preventivamente ed espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, per un massimo di 20 giorni annui e dietro corresponsione di un canone.

Gli affidatari dovranno assicurare, nel rispetto della normativa di settore, con propri capitali, struttura e personale, mediante l'adozione di ogni cautela e misura necessaria che l'impianto e le strutture di supporto siano tenuti in perfetto stato di decoro, igiene e in sicurezza, esonerando il Comune da ogni responsabilità civile e penale.

A carico degli affidatari della gestione degli impianti per il Lotto 1 e per il Lotto 2 saranno posti i costi:

- per il canone di locazione del centro ricreativo (la modalità di pagamento è prevista in due rate semestrali anticipate);
- per l'ordinaria manutenzione;
- per la conservazione degli impianti e delle attrezzature in perfetto stato di efficienza, salvo il normale degrado, con particolare riferimento a ritinteggiature necessarie, piccole manutenzioni degli impianti elettrici e termoidraulici, (comprese sostituzioni di lampade, rubinetti, ecc), degli infissi, pavimenti, ecc;
- per la raccolta rifiuti e per l'eventuale imposta di pubblicità;
- per la vigilanza, per tutto il tempo d'uso degli impianti in argomento (impianti sportivi e circolo ricreativo);
- per la pulizia dei locali a regola d'arte al fine di garantire le migliori condizioni di igiene, di pulizia e di decoro compreso l'acquisto del materiale di pulizia;
- per la manutenzione delle strutture di pertinenza (servizi igienici per il pubblico, spogliatoi e servizi atleti, magazzini per le attrezzature sportive e per le manutenzioni, ecc.);

COMUNE DI MADIGNANO

Provincia di Cremona

Via Libertà n° 22, Tel. 0373/65139 - Fax. 0373/65632

tecnico@comune.madignano.cr.it

- per la cura e manutenzione delle superfici di gioco, mediante ad es. livellazioni, tagli, concimazioni, irrigazione e tracciatura;
- per la pulizia delle strutture esterne date in gestione;
- per la cura e sfalcio periodico dell'erba, per la pulizia e raccolta rifiuti, per le manutenzioni di recinzioni e cancelli ed ogni altra struttura esterna;
- per la pulizia e manutenzione ordinaria degli accessi carrabili e pedonali, dei parcheggi e marciapiedi circostanti la struttura pubblica;
- per eventuali spese per garanzie assicurative e fideiussorie;
- per eventuali spese per il personale impiegato nella gestione compresi gli oneri previdenziali e assicurativi obbligatori.

La gestione e l'uso delle strutture sportive comporta, altresì, l'assunzione, a carico degli affidatari, degli oneri derivanti:

- dal rispetto del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. e conseguenti adempimenti connessi; a tal fine, gli affidatari assumeranno il ruolo di Datore di Lavoro con l'adozione del DUVRI e altre formalità richieste;
- dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- dalle spese contrattuali (imposte, bolli, diritti ecc.);
- da ogni altra attività o onere necessario al mantenimento in perfetta efficienza delle strutture e degli impianti nonché idoneo alla riduzione di effetti negativi eventualmente prodotti nei confronti di abitazioni private prossime agli impianti sportivi e al circolo ricreativo.

Per quanto riguarda le utenze (acqua, luce e gas) dovranno essere volturate a carico degli aggiudicatari entro 30 giorni dall'affidamento, ad eccezione di quelle utenze che il Comune di Madignano dovesse ritenere a proprio carico, in tal caso gli affidatari sono tenuti a rimborsare al Comune con frequenza mensile/bimestrale i relativi costi.

ART. 5 UTILIZZO STRUTTURE

Il Comune di Madignano potrà riservarsi l'uso delle strutture alcune giornate l'anno, per iniziative sportive, culturali e/o istituzionali, nonché per l'utilizzo da parte di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali. La definizione di tale obbligo in capo agli affidatari sarà meglio precisata nelle convenzioni che verranno all'uopo stipulate.

L'Amministrazione Comunale si riserva la priorità dell'utilizzo delle strutture, previo accordo con il gestore, per attività istituzionali e per iniziative promozionali del Comune.

L'utilizzo degli impianti del Centro Sportivo viene concesso dando la preferenza a Società Sportive regolarmente costituite, affiliate alle rispettive Federazioni (od Enti di propaganda riconosciuti dal C.O.N.I), in subordine alle Associazioni e ai singoli privati che disputino regolari campionati.

Dette Società (od Enti) dovranno inoltrare regolare richiesta scritta al Gestore degli impianti:

- almeno 40 giorni prima dell'inizio dei Campionati, per coloro che li disputano, in modo da consentire al Gestore l'istruttoria delle domande e la formazione di un calendario per tutta la stagione;
- con almeno 10 giorni di anticipo per tutte le altre manifestazioni, al fine di poter predisporre le necessarie attrezzature. In ogni domanda dovrà essere chiaramente specificato:
- quale sia la disciplina sportiva praticata, in particolare se sia dilettantistica o meno;
- il numero degli atleti dalla Società richiedente e quante Squadre o gruppi di attività agonistica sono in essa od in esso inquadrati;

COMUNE DI MADIGNANO

Provincia di Cremona

Via Libertà n° 22, Tel. 0373/65139 - Fax. 0373/65632

tecnico@comune.madignano.cr.it

- il numero degli iscritti (per le associazioni);
- l'orario ed i giorni in cui s'intendono usare gli impianti;
- a quali tornei o campionati ufficiali partecipano le dette squadre o i detti gruppi di attività;
- se la richiesta si riferisce a manifestazioni a pagamento o gratuite, o ad allenamenti.

Il gestore degli impianti consentirà l'uso delle strutture sportive in relazione ai calendari, programmi e orari stabiliti con le Società, gli Enti e le Associazioni, coordinerà l'avvicendamento degli allenamenti e delle gare ed emanerà tutte le opportune disposizioni per salvaguardare l'efficienza degli impianti e delle attrezzature.

Per le manifestazioni varie, il Gestore consentirà l'uso degli impianti sportivi in relazione alla funzionalità generale degli impianti ed in base alla data di presentazione della richiesta, ne fisserà le relative modalità, l'orario ed emanerà tutte le opportune disposizioni per salvaguardare l'efficienza degli impianti e delle attrezzature.

L'Amministrazione Comunale si riserva di stabilire annualmente, un numero di ore settimanali da destinarsi all'utilizzo degli impianti per attività sportive di rilevanza sociale (es.: anziani – portatori handicap, etc.), così come si riserva altresì la facoltà di utilizzare le strutture sportive per proprie manifestazioni.

Le Società o Enti o privati che dopo aver avuto in assegnazione, per allenamenti o per altre manifestazioni, un determinato complesso sportivo non lo utilizzino nei giorni e nelle ore stabilite saranno ugualmente tenute al pagamento delle quote dovute in base alle tariffe.

Qualora la mancanza di utilizzazione dell'impianto avuto in concessione si ripeta per tre volte consecutive, le Società o gli Enti inadempienti verranno considerati decaduti da ogni concessione.

Gli importi previsti dalle tariffe dovranno essere versati direttamente al gestore degli impianti:

- anticipatamente, per gli allenamenti e le manifestazioni gratuite aperte al pubblico;
- al termine della gara, per le manifestazioni a pagamento.

Le opere di manutenzione straordinaria restano a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Il Concessionario può proporre all'Amministrazione Comunale di provvedere alla loro realizzazione. In tal caso, l'Amministrazione si riserva, valutata l'offerta, di concedere a tal fine un contributo spese. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al Concessionario per l'eventuale interruzione delle attività.

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali scaturenti dalla convenzione e, in particolare, per il pagamento di penali a carico del concessionario per l'interruzione o la mancata erogazione dei servizi dovrà essere costituito apposito deposito cauzionale mediante fideiussione bancaria.

Il servizio oggetto dell'affidamento è da considerarsi, a tutti gli effetti, «servizio pubblico» e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore.

È comunque fatto obbligo al gestore di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni. L'Amministrazione si riserva di valutare l'effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere l'eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all'immotivata interruzione del servizio.

Il servizio affidato comprende la gestione tecnico-amministrativa degli impianti, la custodia e sorveglianza sulle strutture, le attrezzature e le attività in esse svolte, la manutenzione ordinaria dei fabbricati, delle attrezzature sportive e degli impianti tecnologici, l'assistenza agli utenti e ogni attività tesa a diffondere la pratica sportiva all'interno dell'impianto.

COMUNE DI MADIGNANO

Provincia di Cremona

Via Libertà n° 22, Tel. 0373/65139 - Fax. 0373/65632

tecnico@comune.madignano.cr.it

ART. 6 VINCOLI ORGANIZZATIVI GESTIONE CIRCOLO RICREATIVO

1. Il servizio affidato in concessione per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) somministrazione di bevande calde e fredde, caffè, panini, gelati, dolci, spuntini, tramezzini, brioches fresche o surgelate sottoposte a doratura e/o fine cottura, toast, piadine e prodotti similari, cioè, tutti quindi quegli alimenti che richiedono una minima attività di manipolazione.
 - b) somministrazione di prodotti di gastronomia da intendersi come: alimenti preparati in esercizi autorizzati, conservati con le modalità previste per la tipologia ed eventualmente sottoposti al solo riscaldamento.
 - c) piatti semplici freddi (es. macedonie, insalate o piatti a base di salumi e formaggi, ecc.).
2. Il Comune di Madignano si riserva la facoltà di intervenire richiedendo la sospensione della somministrazione di alimenti e preparazioni non ritenute consone e adeguate.
3. Il concessionario dovrà assumere a proprio carico la gestione del servizio in oggetto a proprio esclusivo rischio e responsabilità. In particolare, saranno a suo carico la fornitura di tutti i materiali di consumo. Il Comune di Madignano non riconoscerà né assumerà responsabilità alcuna per gli impegni assunti dal concessionario verso i propri fornitori.
4. Il concessionario dovrà presentare una comunicazione di inizio attività laddove richiesto (cd. SCIA).
5. Il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle norme igienico - sanitarie vigenti e dovrà essere eseguito a regola d'arte sia per la qualità delle materie prime utilizzate, che per le modalità di esecuzione delle varie operazioni, nel rispetto dei tempi, delle procedure gestionali richieste, nonché delle garanzie sulla continuità del servizio.
6. Dovrà essere assicurata la tutela del consumatore, con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti e alla visibilità dei prezzi. Per tutti i prodotti somministrati dovranno essere chiaramente indicati ingredienti e prezzi. La vendita di generi avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o, comunque, non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità, darà luogo alla revoca del servizio.
7. Si precisa che, in ogni caso, è tassativamente vietata la distribuzione e vendita di tabacchi nonché l'installazione di videogiochi e videopoker.
8. Il servizio affidato in concessione (salvo le eventuali variazioni delle normative del settore) dovrà garantire l'apertura minima per i periodi di attività del centro sportivo e negli orari di apertura al pubblico.
9. Gli orari di apertura del circolo ricreativo possono variare e possono essere soggetti ad aperture straordinarie in corrispondenza di particolari ricorrenze e/o iniziative.
11. Non vi è obbligo di effettuare il turno di riposo settimanale. In caso di chiusura, questa deve essere adeguatamente comunicata in luogo visibile per l'utenza.
12. Il Concessionario provvederà all'acquisto o noleggio a proprie spese delle attrezzature che riterrà utili ed indispensabili, come il registratore di cassa, le stoviglie, le attrezzature varie, i frigoriferi e quanto necessario alla propria attività. Il Concessionario per il miglioramento del servizio e previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, potrà introdurre nei locali in concessione, macchine, attrezzature, strumenti e complementi d'arredo ritenuti utili e migliorativi del servizio, senza alcun onere a carico del Comune.
13. Le eventuali attrezzature dovranno essere a norma di legge:
 - essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi ai sensi del D. lgs. 81/2008 e s.m.i. e D.Lgs. 27/01/2010 n. 17;
 - rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previste dalle specifiche leggi;
 - essere alimentati direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia;
 - essere provvisti di interruttore magnetotermico differenziale di sensibilità adeguata all'assorbimento elettrico dell'apparecchiature, comunemente definito interruttore salvavita”;

COMUNE DI MADIGNANO

Provincia di Cremona

Via Libertà n° 22, Tel. 0373/65139 - Fax. 0373/65632

tecnico@comune.madignano.cr.it

- essere muniti di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea (es IMQ o equivalente).

14. È fatto altresì divieto di esibire, a fini pubblicitari, negli spazi adibiti al servizio del circolo, insegne, nomi, marchi e segni distintivi di qualsiasi genere e tipo, al di fuori di quelli pertinenti all'attività svolta e comunque nel pieno rispetto del decoro del luogo e della struttura.

15. Viene data la possibilità al concessionario di utilizzare parte dell'area/cortile esterna ed antistante al circolo ricreativo come plateatico estivo. Gli arredi esterni devono essere acquistati a carico del concessionario e il loro posizionamento non deve in alcun modo costituire intralcio all'utilizzo delle strutture sportive.

16. Il concessionario avrà a disposizione le chiavi di accesso al circolo ricreativo e dei locali di servizio. Copia di tali chiavi saranno a disposizione anche dell'Amministrazione Comunale (per motivi di sicurezza).

17. Le eventuali necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno essere intestate al gestore, il quale è tenuto ad espletare tutte le incombenze amministrative richieste. Dette autorizzazioni resteranno operanti limitatamente al periodo di gestione e non saranno trasferibili, rimanendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo oggetto del presente affidamento. Sono a carico del gestore tutti gli oneri relativi al suddetto esercizio, ivi compresi quelli fiscali.

18. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone affitto con pagamento in due rate semestrali anticipate. È prevista la revisione del prezzo secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati riferito al mese di giugno di ogni anno.

ART. 7 RESPONSABILITÀ VERSO GLI UTENTI E VERSO L'ENTE

Il gestore è responsabile di qualsiasi danno causato direttamente all'Amministrazione o a terzi e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso. A tale scopo il concessionario stipula con primaria compagnia di assicurazione una polizza assicurativa di massimale pari a € 1.000.000,00 (euro un milione/00) per tutta la durata del contratto per responsabilità civile verso i terzi e per danni alle strutture, agli impianti, e alle apparecchiature. La polizza assicurativa deve essere presentata entro la data della consegna del servizio.

ART. 8 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contenuti nel presente capitolato il gestore è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria bancaria secondo lo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31 per l'importo di € 10.000,00 (euro diecimila/00), a garanzia di tutti gli obblighi assunti dal gestore.

La fidejussione bancaria di cui al comma precedente dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, salvo in ogni caso l'eventuale maggior danno, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

ART. 9 PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE

L'affidamento dei servizi oggetto di concessione sarà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, come meglio indicato nel Disciplinare di gara.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche a fronte di un solo soggetto interessato alla gestione degli impianti.

COMUNE DI MADIGNANO

Provincia di Cremona

Via Libertà n° 22, Tel. 0373/65139 - Fax. 0373/65632

tecnico@comune.madignano.cr.it

Il Comune si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Resta ferma, anche in questo caso, la facoltà dell'Amministrazione comunale di non procedere all'affidamento diretto all'unico richiedente, ove vengano riscontrate gravi carenze sotto il profilo dell'affidabilità tecnica e organizzativa del candidato medesimo.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare, sospendere, interrompere o modificare la procedura di evidenza pubblica, senza che perciò gli interessati possano avanzare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, così come si riserva la facoltà di non aggiudicare.

ART. 10 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Come meglio specificato e dettagliato nel Disciplinare di Gara, il soggetto interessato alla gara dovrà inoltrare l'offerta, pena l'esclusione, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31/05/2022** in un plico/ pec sul quale occorre obbligatoriamente specificare la seguente dicitura: "BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA DANTE ALIGHIERI".

Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico/pec, anche se sostitutivo o aggiuntivo rispetto a quello precedente.

ART. 11 OSSERVANZA DELLE LEGGI E NORME

Il gestore osserva a sua cura e spese tutte le disposizioni delle vigenti leggi, dei regolamenti, e degli atti amministrativi adottati dall'Amministrazione e di quelli che, durante i tempi dell'affidamento, verranno emanati.

Il gestore dovrà inoltre essere in regola con le vigenti prescrizioni legislative in materia di assunzione di personale, in particolare per quanto concerne il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e con le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro. A tale proposito trasmetterà con regolarità e periodicamente ogni documentazione relativa agli adempimenti assicurativi, previdenziali e infortunistici e alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.

Il gestore si assume l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute dei propri lavoratori. Inoltre si assume anche l'onere di eseguire gli occorrenti sopralluoghi nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionatogli nell'assoluto rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute. Il gestore dovrà dimostrare di essere in regola con le norme di sicurezza stabilite dal D. Lgs. n. 81/2008.

Per quanto riguarda specificamente l'applicazione dei contratti di lavoro, il gestore si obbliga ad osservare ed applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti e le imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, vigenti per il tempo e nelle località in cui si svolge la gestione, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi nazionali e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se l'impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso d'inosservanza degli obblighi predetti, accertata dall'autorità comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, il gestore riconosce la facoltà dell'Amministrazione di provvedere in via sostitutiva avvalendosi della cauzione definitiva. Il gestore non potrà opporre eccezioni al Comune né avere titolo a risarcimento di danni.

ART. 12 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale si obbliga a:

- consegnare al gestore gli impianti a norma e in buon stato di manutenzione;

COMUNE DI MADIGNANO

Provincia di Cremona

Via Libertà n° 22, Tel. 0373/65139 - Fax. 0373/65632

tecnico@comune.madignano.cr.it

- mantenerli atti all'uso convenuto mediante interventi di manutenzione straordinaria;
- tinteggiatura straordinaria, pulizia e sanificazione di tutti gli spazi, gli spogliatoi e i locali di servizio in caso di interventi di manutenzione straordinaria;
- sostituire le lampade e i fari quando esaurite o non funzionanti per l'illuminazione dei campi di calcio, pallavolo e calcetto/volley e tennis;
- costante verifica e riparazione malfunzionamenti relativi a porte, portoni e serramenti sia interni sia esterni;

ART.13 CONTROLLI, VERIFICHE E SOPRALLUOGHI

È facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare, avvalendosi dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio di Polizia Locale, tutti i controlli necessari ed opportuni al fine di accertare sia l'idoneità del personale preposto alle attività didattico-sportive, sia il rispetto delle varie condizioni del capitolato, con particolare riguardo alle condizioni igienico sanitarie e alle condizioni di manutenzione della struttura e del verde.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere al gestore ogni documento e/o informazione sull'andamento e sui risultati dell'attività gestionale complessiva.

ART. 14 PENALI

In caso di inadempienze agli obblighi contenuti nel presente Capitolato d'Oneri che non comportino la revoca o la disdetta o la risoluzione del contratto, il gestore incorrerà nelle penali di seguito specificate.

Nel caso di mancato rispetto agli obblighi riguardanti il servizio, contestato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, il gestore dovrà versare € 100,00 (euro cento/00) per ogni violazione o per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, oltre alla rifusione di maggiori eventuali danni recuperabili anche con l'utilizzo del deposito cauzionale.

Per la mancata attuazione di ordini di servizio emessi formalmente dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, il gestore dovrà versare € 100,00 (euro cento/00) per ogni violazione o giorno di ritardo nell'adempimento, oltre alla rifusione di maggiori eventuali danni, recuperabili anche con l'utilizzo del deposito cauzionale. Nel caso di recidiva delle inadempienze, la penale verrà raddoppiata.

ART. 15 CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso della progettazione, della costruzione delle opere nonché quelle relative alla gestione e che non dovessero risolversi in via bonaria tra il Concessionario e l'Amministrazione concedente resta esclusivamente competente il Foro di Cremona. È esclusa la clausola arbitrale.

ART. 16 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Per ragioni di pubblico interesse l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di risolvere unilateralmente di diritto e con decorrenza immediata il contratto, salvo un equo indennizzo. Si procede altresì alla risoluzione anticipata ma senza diritto di indennizzo alcuno in una delle seguenti circostanze:

- qualora il gestore o i suoi dipendenti pongano in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di legge o regolamento, oppure inosservanza di ordinanze e prescrizioni dell'autorità Comunale;
- qualora si verifichi lo scioglimento o il fallimento del gestore o comunque si verifichino sostanziali modifiche nella struttura del gestore stesso, tali da far venire meno il rapporto fiduciario;
- qualora il gestore si sia reso responsabile di gravi violazioni degli obblighi contenuti nel presente capitolato.

COMUNE DI MADIGNANO

Provincia di Cremona

Via Libertà n° 22, Tel. 0373/65139 - Fax. 0373/65632

tecnico@comune.madignano.cr.it

ART. 17 RECESSO

Ognuna delle due parti può recedere in ogni tempo dal contratto, con preavviso scritto di 180 giorni.

ART. 18 SPESE CONTRATTUALI

Qualsiasi spesa inerente al presente atto e consequenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico del gestore. Il gestore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e le tasse relative alla gestione di cui trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivante nei confronti del Comune.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e del Regolamento 679/2016/UE del 27 aprile 2016 esclusivamente nell'ambito del presente affidamento. Titolare del trattamento è il Comune di Madignano.

ART. 20 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle disposizioni normative e legislative vigenti in materia di concessione di servizi, alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.